

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Luciano CHILELLI, Daniele CHILELLI e della società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO CHILELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. S.S. LAZIO Calcio a 5, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della società "www.sslaziocalcioa5.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerata con riferimento all'organizzazione ed alla fissazione delle giornate per le finali scudetto giovanili;

DANIELE CHILELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato sul social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, con riferimento all'organizzazione ed alla fissazione delle giornate per le finali scudetto giovanili;

A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5, in violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante, Sig. Chilelli Luciano; nonché violazione dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal calciatore tesserato per la stessa, Sig. Chilelli Daniele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri, Daniele CHILELLI e Luciano CHILELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nell'interesse della società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele CHILELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano CHILELLI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio